



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 536/14/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE
249/97 PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO TEMPORANEO
n. U4255/14 DEL CORECOM LAZIO
(CONTESTAZIONE n. 15/14/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/14/DIT del 31 luglio 2014;

VISTA la nota del 2 settembre 2014 con cui la società Vodafone Omnitel B.V. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

CONSIDERATA la necessità di disporre un supplemento istruttorio nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., con conseguente sospensione dei termini, ai sensi dell'articolo 7, della Allegato A alla delibera 410/14/CONS, del procedimento;

VISTA la richiesta di informazioni e documenti trasmessa alla società Telecom Italia S.p.A. in data 2 settembre 2014;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 12 settembre 2014;

SENTITA la società Vodafone Omnitel B.V. nel corso dell'audizione tenutasi in data 16 settembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il presente procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione del Co.re.com Lazio, effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 9, Allegato A, della delibera n. 173/07/CONS, circa l'inottemperanza, da parte della società Vodafone Omnitel B.V., al provvedimento temporaneo adottato in data 5 giugno 2014 (n. U4255/14).

Con il suddetto provvedimento il Co.re.com Lazio aveva ordinato alla società Vodafone Omnitel B.V. di provvedere all'immediata riattivazione della numerazione n. 06.9275xxx, intestata al sig. Negrofonte, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del provvedimento, avvenuta in data 5 giugno 2014.

A seguito della predetta segnalazione gli uffici competenti di questa Autorità hanno provveduto ad effettuare le opportune verifiche in relazione alla presunta inottemperanza all'ordine impartito ed è stato appurato che, alla data del 22 luglio 2014, e dunque a distanza di oltre 42 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione dell'ordine, il medesimo non era stato eseguito.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 15/14/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società Vodafone Omnitel B.V. (di seguito la “Società”) ritiene che la contestazione in oggetto sia infondata per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, la Società fornisce una breve ricognizione delle circostanze che hanno comportato i disservizi lamentati dalla sig. Negroponte. A tal proposito la Società precisa che l’utente, in data 25 maggio 2014, presentava al Co.re.com Lazio istanza nei confronti della Società per la riattivazione della linea n. 06.9275xxx. A fondamento della richiesta l’utente adduceva la disattivazione della linea a seguito della richiesta di trasferimento dell’attività commerciale. Già nel corso dello svolgimento della procedura preordinata all’emanazione del provvedimento temporaneo per la riattivazione del servizio, la Società dichiarava di aver avviato la procedura di trasloco dell’utenza n. 06.9275xxx con DAC in data 4 giugno 2014 e di aver aperto una segnalazione tecnica con n. 112500. Dopo la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, la Società ha evidenziato che dalle verifiche espletate (e documentate), è emerso che l’operatore Vodafone ha ricevuto, in fase 3, dieci KO da parte di Telecom Italia Wholesale con varie causali: in data 19 febbraio 2014 per “*canalina ostruita o inidonea*”; in data 8 e 28 aprile 2014, 7, 14 e 19 maggio 2014 con causale “*identificativo centrale errato*”; in data 25 maggio 2014 con causale “*montante errato o inesistente*”; in data 30 giugno 2014, 14 e 21 luglio 2014 con causale “*identificativo centrale errato*”.

Dagli elementi istruttori acquisiti tramite richiesta dell’Autorità alla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 7, della Allegato A alla delibera 410/14/CONS, è emerso che il numero 06.9275xxx è attivo in ULL *Number portability* con il gestore Vodafone Omnitel B.V. dal 14 giugno 2011. Nei sistemi è presente la richiesta di variazione decremento ULL di ULL linea attiva con data di richiesta ordine del 18 aprile 2014 con DAC (data accettazione consegna) e DES (data espletamento) del 05/05/2014 notificato ad OLO il 05/05/2014.

Nel corso dell’audizione, la Società si è difesa in merito agli ulteriori elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento evidenziando che le date indicate da Telecom Italia Wholesale non corrispondono con quelle indicate dalla Società in memoria difensiva. Pertanto, nelle conclusioni, la Società chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

3. Valutazioni dell’Autorità

Le eccezioni sollevate dalla società Vodafone Omnitel B.V. non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si evidenzia che quanto eccepito dalla società Vodafone Omnitel B.V. non elimina l’antigiuridicità della condotta contestata. In particolare il fatto che le date di avvio delle procedure riportate nelle schermate di sistema di Vodafone Omnitel B.V. e di Telecom Italia Wholesale non coincidono sono elementi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che non rilevano al fine della responsabilità per l'inottemperanza all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. U4255/14, in quanto è stato dimostrato che l'utenza *de qua* è migrata su rete dell'operatore Vodafone Omnitel B.V. in ULL + NP sin dal 14 giugno 2011. Di conseguenza i disservizi lamentati dall'utente in sede di trasloco dell'utenza n.06.9275xxx sono imputabili all'operatore che gestisce la risorsa numerica e, quindi, eventuali disallineamenti sono comunque ascrivibili a quest'ultimo, che nel caso di specie è la società Vodafone Omnitel B.V. Inoltre, tale operatore non ha giustificato le cause interruttrive delle procedure di trasloco dell'utenza *de qua* avviate nelle date indicate dal medesimo operatore, né tanto meno ha documentato di aver posto in essere l'attività necessaria per eliminare gli impedimenti tecnici riscontrati dalla stessa Vodafone. Oltre a ciò è importante rilevare che, comunque, oggetto della contestazione è il fatto che Vodafone non si è subito attivata per eseguire l'ordine notificato in data 5 giugno 2014, in quanto, per stessa ammissione dell'operatore, il primo ordine di trasloco, avviato dopo la notifica del provvedimento temporaneo, è stato inoltrato in data 30 giugno 2014, e cioè oltre 25 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione dell'ordine.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio,

in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società non ha provveduto ad effettuare in maniera tempestiva le specifiche e necessarie attività volte ad allineare i propri sistemi e consentire l'ottemperanza all'ordine impartito con provvedimento temporaneo n. U4255/14 del 5 giugno 2014, notificato nella medesima data consistente nella riattivazione del servizio a seguito del trasloco dell'utenza n. 06.9275xxx.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, ha tentato più volte ad ottemperare al provvedimento temporaneo *de quo* mediante l'inoltro della procedura prevista dalla normativa di settore.

C. Personalità dell'agente

La Società ha tenuto un comportamento collaborativo sia in fase pre-istruttoria che nel corso dell'attività istruttoria collegata al procedimento *de quo*. La Società è, comunque, dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata della procedura preordinata al trasloco e alla riattivazione del servizio.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2012, pari a 8.121 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Vodafone Omnitel B.V., con sede legale in Via Jervis n. 13, 10015 Ivrea (TO), ha violato l'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver ottemperato all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. U4255/14, adottato dal Co.re.com Lazio, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantesette/00) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DIFFIDA

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 536/14/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 536/14/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani